

CODICE ETICO

AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 231/01

CAPITOLO I PRINCIPI GENERALI

1. Invest Banca si conforma, nella condotta delle proprie attività, ai principi di legittimità, lealtà, correttezza e trasparenza.
2. Il presente Codice Etico esprime l'insieme delle linee di comportamento che attuano i predetti principi in ogni aspetto dell'attività di Invest Banca.
3. I rapporti con i terzi (clienti, fornitori, collaboratori esterni, partner, competitori, mezzi di comunicazione, mercato, contesto civile ed economico nazionale e internazionale) devono essere improntati a lealtà e correttezza. Uguali lealtà e correttezza devono essere pretese da parte dei terzi.
4. Ciascun Amministratore, Dipendente e Collaboratore(1) deve orientare il proprio operato, in generale, al rispetto di tali principi e, più specificamente, al rispetto delle linee di comportamento indicate nel presente Codice Etico, ricercando sempre il massimo livello possibile di qualità nei rapporti con tutti i portatori di interesse, con i quali entri in contatto in funzione dell'attività svolta per Invest Banca.
5. Invest Banca rifiuta qualsiasi comportamento posto in essere, anche asseritamente in suo favore, che sia contrario alla legge o comunque alle linee di comportamento indicate nel presente Codice Etico.
6. Gli Amministratori, i Dipendenti e tutti i Collaboratori(1) della Banca, quali destinatari del presente Codice Etico, sono tenuti ad attenersi ai principi dallo stesso espressi, adeguandone i quotidiani comportamenti aziendali, anche in conformità alle regole di ordinaria diligenza cui è tenuto il prestatore di lavoro, come disciplinate dagli articoli 2104 e 2105 del codice civile in materia di rapporti di lavoro e dal C.C.N.L. di categoria
7. Tutti coloro (fornitori, prestatori di servizi, consulenti, ecc.) che a vario titolo collaborano con la Banca, sono tenuti, nell'esecuzione delle attività prestata in favore della Banca medesima, al rispetto delle norme del presente Codice Etico in quanto loro applicabili.
8. Il modello organizzativo e le procedure interne adottate da Invest Banca per lo svolgimento delle attività in genere, ed in particolare di quelle attività di cui si fa menzione nei successivi capitoli, devono conformarsi alle regole contenute nel presente Codice Etico. Pertanto quest'ultimo rappresenta, il criterio ispiratore delle procedure interne e dei modelli organizzativi, principalmente con riferimento ai comportamenti da adottare nei momenti operativi che si svolgono fuori dal contesto della Banca e/o che non sono stati analiticamente previsti e disciplinati.

CAPITOLO II ETICA NELLA GESTIONE DEGLI AFFARI

1. Tutte le azioni, operazioni e transazioni poste in essere nell'interesse o a vantaggio di Invest Banca devono essere ispirate alla massima correttezza, alla completezza ed alla trasparenza delle informazioni, alla legittimità sotto l'aspetto formale e sostanziale ed alla chiarezza e verità nei riscontri contabili, secondo le norme vigenti e secondo le procedure stabilite e devono essere assoggettabili a verifica da parte degli organi interni di controllo.
2. L'attività di sviluppo commerciale deve svolgersi nel rispetto di corretti principi economici, nel regolare contesto di mercato, ed in leale competizione con i concorrenti, nella costante osservanza delle norme di legge e regolamentari applicabili.
3. I rapporti con la committenza, pubblica e privata, devono essere improntati a senso di responsabilità e spirito di trasparenza e di collaborazione. Non saranno avanzate pretese nei confronti della committenza se non qualora siano ritenute sostenibili in diritto e legittime.
4. In virtù della posizione che occupano, i soggetti di cui al Capitolo I punto 6 devono valutare tutte le problematiche etiche e giuridiche connesse alle decisioni d'affari, analizzare gli aspetti di situazioni complesse e decidere se richiedere assistenza

per assumere qualsiasi decisione che, direttamente o indirettamente, è posta in essere nell'interesse di Invest Banca o a suo vantaggio.

5. Gli Amministratori, i Dipendenti ed i Collaboratori(1) devono astenersi dal fare o promettere a terzi, in qualunque caso e pur se soggetti a illecite pressioni, dazioni di somme di denaro od altre utilità in qualunque forma e modo, anche indiretto, per promuovere o favorire interessi della Banca; i predetti soggetti non possono neppure accettare per sé o per altri tali dazioni o la promessa di esse per promuovere o favorire interessi di terzi nei rapporti con la Banca, tranne che si tratti di omaggi di modico valore, ascrivibili unicamente ad atti di cortesia nell'ambito di corretti rapporti commerciali e non siano espressamente vietati.

CAPITOLO III OBBLIGHI DI INFORMAZIONE

3. L'Amministratore, il Dipendente o il Collaboratore(1) che, nell'espletamento della propria attività, riceva richieste od offerte, esplicite od implicite, delle dazioni di cui al punto 5 del Capitolo II, ne deve informare immediatamente il Comitato di Vigilanza (2) e sospendere ogni rapporto con i terzi interessati in attesa di specifiche istruzioni.

4. L'Amministratore, il Dipendente od il Collaboratore(1) che, nell'espletamento della propria attività, sempre attinente all'oggetto sociale ed in sintonia con le politiche aziendali, venga a trovarsi in situazioni che possano, o ritenga che possano essere, o anche solo apparire, (per ragioni di anche solo potenziale conflitto o concordanza di interessi personali, o per qualsivoglia altra ragione) rilevanti ai fini della prevenzione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/01 e, più in generale, ai fini dei principi tutelati del presente Codice Etico, ne deve informare immediatamente il Comitato di Vigilanza (2).

5. L' Amministratore, il Dipendente o il Collaboratore(1) che venga a conoscenza di situazioni che integrino, in forma di consumazione od in forma di tentativo, fattispecie riconducibili ai reati di cui al D. Lgs. 231/2001 e, più in generale condotte anche solo potenzialmente illegali o contrarie ai principi espressi dal presente Codice Etico, che direttamente o indirettamente vadano a vantaggio della Banca o siano commesse nell'interesse della stessa, deve informare immediatamente il Comitato di Vigilanza (2), dandone comunicazione per iscritto, anche in via telematica, con esonero dal vincolo di osservanza dell'ordine gerarchico precostituito.

6. Le segnalazioni ricevute devono essere rapidamente esaminate e trattate dal Comitato di Vigilanza con la massima riservatezza, garantendo, comunque, l'anonimato del segnalante.

7. La mancata osservanza del dovere d'informazione in esame può essere sanzionata da parte della Banca.

8. I rapporti tra i dipendenti, a tutti i livelli, devono essere improntati a criteri e comportamenti di correttezza, lealtà e reciproco rispetto. Pertanto, è sanzionabile l'abuso del dovere di informazione disciplinato dal presente capitolo a scopo di ritorsione o meramente emulativo.

CAPITOLO IV ABUSO DI POTERE

1. Gli Amministratori, i Dipendenti ed i Collaboratori(1) , ai sensi della disciplina vigente, devono operare in modo conforme alla legge e all'etica professionale, nel rispetto delle posizioni dei privati con cui si trovino ad operare. In particolare non devono abusare della loro qualità, dei loro poteri o della conoscenza di dati e/o notizie per costringere o indurre taluno a dare o a promettere indebitamente, a loro o ad un terzo, denaro, regali o altra utilità con riferimento a comportamenti eseguiti o da eseguire nella loro posizione.

CAPITOLO V RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1. Ai fini del presente Codice, per Pubblica Amministrazione si deve intendere qualsiasi ente pubblico, agenzia amministrativa indipendente, persona, fisica o giuridica, che agisce in qualità di pubblico ufficiale o in qualità di incaricato di un pubblico servizio.

2. Sempre ai sensi del presente Codice Etico, nella definizione di Ente Pubblico sono compresi tutti quegli enti, anche se costituiti nelle forme del codice civile, che, per ragioni preminenti di ordine politico-economico, adempiono ad una funzione pubblicistica posta a presidio della tutela di interessi generali, come gli enti gestori dei mercati regolamentati.

3. I rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere improntati alla piena osservanza delle leggi e dei regolamenti, nel rispetto del carattere pubblico della funzione.

4. In particolare è fatto obbligo agli Amministratori, ai Dipendenti ed ai Collaboratori(1) di tenere comportamenti trasparenti e coerenti con le disposizioni, anche contrattuali, che regolano i rapporti della Banca con la Pubblica Amministrazione.
5. Sono tassativamente vietati pagamenti o compensi, sotto qualsiasi forma, offerti, promessi o fatti direttamente o per il tramite di una persona fisica o giuridica per indurre, facilitare o remunerare il compimento di un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio della Pubblica Amministrazione, anche se relativo ad un contenzioso giudiziale od extragiudiziale, posti in essere nell'interesse della Banca o a suo vantaggio. Sono altresì tassativamente vietate le medesime condotte poste in essere da Amministratori, Dipendenti o Collaboratori(1) per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, e arrecare un vantaggio diretto o indiretto alla Banca.
6. Qualora un Amministratore, Dipendente o Collaboratore(1) della Banca riceva richieste esplicite o implicite di benefici di qualsiasi natura da parte della Pubblica Amministrazione, ovvero da parte di persone fisiche o giuridiche che agiscono alle dipendenze o per conto della stessa Pubblica Amministrazione, deve immediatamente sospendere ogni rapporto e informare per iscritto il Comitato di Vigilanza (2) o suo delegato.
7. E', altresì, fatto esplicito divieto di eludere le prescrizioni indicate nei precedenti punti, ricorrendo a forme diverse di aiuti, contribuzioni, che sotto forma di sponsorizzazioni, incarichi, consulenze, pubblicità, etc. abbiano le stesse finalità vietate dal presente Capitolo.
8. Le disposizioni di cui ai precedenti punti del presente Capitolo si applicano, pure nel caso di illecite pressioni ricevute, anche in occasione di rapporti con persone fisiche o giuridiche che agiscono alle dipendenze o per conto della Pubblica Amministrazione.
9. Le disposizioni indicate negli articoli precedenti non si applicano alle spese di rappresentanza, ordinarie e ragionevoli o agli omaggi di modico valore, che corrispondono alle normali consuetudini nelle relazioni tra intermediari e soggetti indicati all'art. 1 del presente Capitolo e sempre che non violino le disposizioni di legge.

CAPITOLO VI ALTRE REGOLE DI CONDOTTA

1. Tutti i soggetti che agiscono in nome e/o per conto della Banca devono rispettare le norme di legge ed i regolamenti riguardanti la fabbricazione, la movimentazione e la spendita di denaro, valori bollati, titoli di qualsiasi natura e carte filigranate.
2. Gli amministratori, i direttori generali ed i compliance officers devono adoperare diligenza e perizia nell'individuare e conseguentemente eliminare le violazioni del Codice Etico e la perpretazione dei reati.

CAPITOLO VII AMMINISTRAZIONE SOCIETARIA – UTILIZZO DI INFORMAZIONI

1. Tutti gli Amministratori, i Dipendenti, i Collaboratori(1), i Sindaci ed i Liquidatori devono attenersi scrupolosamente agli obblighi loro imposti dalla Legge e dai regolamenti e, ciascuno per la propria posizione, osservano le disposizioni particolari di cui al presente capitolo.
2. Tutti gli Amministratori, i Dipendenti ed i Collaboratori(1), a qualsiasi titolo coinvolti nelle attività di formazione del bilancio, sono tenuti al rispetto delle norme anche regolamentari inerenti la veridicità e la chiarezza dei dati e delle valutazioni.
3. Tutti gli organi amministrativi devono prestare la massima e tempestiva collaborazione a tutti gli organismi di controllo, che legittimamente chiedono loro informazioni e documentazione circa l'amministrazione della Banca.
4. Gli Amministratori devono astenersi dal porre in essere operazioni sulle azioni della Banca, ovvero altre operazioni comunque in pregiudizio dei creditori, fuori dai casi consentiti dalla legge e devono astenersi dal porre in essere comportamenti comunque in conflitto di interessi con la Banca, ovvero con altra società del Gruppo.
5. Tutte le informazioni che non siano di pubblico dominio relative ad Invest Banca o alla loro attività o affari, di cui un Amministratore, un Dipendente, un Collaboratore(1), un Sindaco od un Liquidatore sia a conoscenza per ragione delle proprie funzioni o comunque del rapporto di lavoro, devono considerarsi riservate, in quanto strettamente di proprietà della Banca, ed essere utilizzate solo per lo svolgimento della propria attività lavorativa. Gli Amministratori i Dipendenti, i Collaboratori(1), i Sindaci ed i Liquidatori devono porre ogni cura per evitare la indebita diffusione di tali informazioni.
6. Gli Amministratori, i Dipendenti, i Collaboratori(1), i Sindaci ed i Liquidatori non devono utilizzare nè consentire l'utilizzo di informazioni che non siano di pubblico dominio, relative ad Invest Banca ood alla loro attività od affari, ovvero relative a soggetti che hanno rapporti con esse, per promuovere o favorire interessi propri o di terzi.

7. Le comunicazioni e le informazioni comunque dirette al pubblico, in qualunque forma effettuate, devono essere riservate alle funzioni a ciò espressamente preposte. Esse devono essere improntate ai principi di chiarezza, completezza e veridicità.

CAPITOLO VIII PROCEDIMENTO DISCIPLINARE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 231/01

1. Spetta al Comitato di Vigilanza (2) il compito di verificare ed accertare eventuali violazioni dei doveri previsti nel presente Codice, direttamente o tramite soggetti delegati, con la collaborazione della Direzione Generale, delle Funzioni di controllo interne alla Banca, nonché all'occorrenza con la collaborazione di tutte le altre Funzioni aziendali e di società, consulenti ed enti esterni (esempio: società di revisione).

2. Il Comitato di Vigilanza (2) è tenuto a trasmettere i risultati delle indagini svolte, con le eventuali proposte per l'applicazione delle possibili sanzioni disciplinari, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, informando nel contempo pure il Presidente del Collegio Sindacale. Ciò anche al fine di consentire al Collegio di valutare la necessità di soddisfare l'obbligo informativo posto a proprio carico dalla normativa vigente, a favore degli Organi di Vigilanza (esempio: Banca d'Italia, Consob).

3. L'organo competente ad irrogare la sanzione è il Consiglio di Amministrazione, il quale, nel caso in cui uno o più dei suoi componenti siano coinvolti in una delle attività illecite previste nel presente Codice Etico, procede in assenza dei soggetti coinvolti.

4. Le procedure di contestazione delle infrazioni al presente Codice e di irrogazione delle sanzioni conseguenti devono avvenire nel pieno rispetto delle disposizioni di cui all'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e di quanto stabilito da accordi e contratti di lavoro, ove applicabili.

5. Sono fatte salve, pure, tutte le procedure previste dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 ed eventualmente dagli accordi e contratti di lavoro, ove applicabili, in materia di controdeduzioni e di diritto alla difesa da parte del soggetto a cui è contestata l'infrazione.

CAPITOLO IX SANZIONI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 231/01

1. L'organo competente, a seconda della gravità dell'attività illecita realizzata dal soggetto risultato coinvolto in una delle attività illecite previste dal presente Codice Etico, dovrà prendere i provvedimenti opportuni, indipendentemente dall'eventuale esercizio dell'azione penale da parte dell'autorità giudiziaria.

2. Nell'irrogazione delle sanzioni l'organo competente non mancherà di tener conto:

- a. delle circostanze in cui si sono svolti i comportamenti illeciti;
- b. della tipologia dell'illecito perpetrato;
- c. della gravità della condotta tenuta;
- d. dell'eventualità che i comportamenti integrino esclusivamente un tentativo di violazione;
- e. dell'eventuale recidività del soggetto.

3. I comportamenti in disprezzo del presente Codice Etico potranno costituire relativamente:

- a. ai Dipendenti, un grave inadempimento rilevante anche ai fini del licenziamento;
- b. agli Amministratori, giusta causa per revoca del mandato con effetto immediato;
- c. a lavoratori autonomi, ai collaboratori esterni e, comunque, ai lavoratori parasubordinati, causa della risoluzione anticipata del rapporto.

In queste ipotesi la Banca ha diritto ai danni eventualmente patiti a causa della condotta illecita realizzata.

4. L'individuazione e l'applicazione delle sanzioni dovrà tenere conto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza rispetto alla violazione contestata, rispettando, ove applicabile, la disciplina di cui all'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 ed eventualmente prevista dagli accordi e contratti di lavoro.

CAPITOLO X DIFFUSIONE DEL CODICE ETICO

1. La Banca si impegna a far conoscere il presente Codice Etico ai sensi del D. Lgs. n. 231/01 a tutti i destinatari, inviandone copia e richiedendo ai singoli destinatari un'attestazione scritta dell'avvenuto ricevimento.

La notifica va eseguita nei riguardi dei nuovi soggetti, man mano che diventano destinatari del presente Codice e, quindi, al momento dell'accettazione della carica, dell'assunzione all'impiego, della stipula del rapporto di consulenza o collaborazione con la Banca.

2. Il presente Codice Etico ex D. Lgs. n. 231/01 entra in vigore dalla data della delibera con cui il Consiglio di Amministrazione l'ha adottato per la Banca.

3. La Banca si impegna a diffondere il presente Codice Etico tra tutte le persone, direttamente o indirettamente, interessate.

Nota: (1) : per "collaboratore" si intende il lavoratore legato alla Banca da un rapporto di parasubordinazione o autonomo, il cui

operato è comunque sottoposto alla direzione, al controllo o alla vigilanza da parte della Banca (es.: promotori finanziari, consulenti esterni, liberi professionisti).

Nota (2) : il Comitato di Vigilanza è un organo di emanazione consiliare, al quale il C.d.A. di Invest Banca ha affidato il compito di:

- sovrintendere il Progetto di applicazione del D.Lsg. 231/01 in Invest Banca, che prevede la definizione di un "modello organizzativo, gestionale e di controllo", per la prevenzione dei reati contemplati dal D Lgs. 231/01;

- controllare la piena osservanza del "modello" adottato, di cui il presente Codice Etico fa parte, nonchè di verificarne periodicamente l'idoneità e l'efficacia, disponendone gli eventuali adeguamenti, al variare del contesto operativo della Banca.